



Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 22/23/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER IMPROCEDIBILITA' DELL'ISTANZA DI
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXXXXX/BRT S.P.A.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’*art. 21*, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’*art. 22* della direttiva 97/67/CE;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 299*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel*

settore postale” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, a norma del quale “l’Autorità definisce le controversie che derivano da reclami, presentati dagli utenti (...), in ordine al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale, degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in capo ai fornitori di servizi postali(...)”;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito *Direttiva*);

VISTA l’istanza di risoluzione della controversia, acquisita al *prot. 0266149 del 15/09/2022*, presentata dalla Sig. xxxxxxxx (di seguito “Istante” o “Utente”), nei confronti di “*BRT - Società per Azioni*” (di seguito “*BRT*”), concernente la richiesta di indennizzo forfettario per danneggiamento della merce per imperizia del corriere e per consegna ritardata;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza e la gestione del reclamo da parte di BRT;

VISTA la Pec del 01/06/2023, con la quale “*BRT*”, in riscontro alla nota della scrivente Direzione del 19/05/2023, ha comunicato che la pratica è stata definita positivamente;

TENUTO CONTO della conferma ricevuta dal Sig. xxxxxxx in data 06/06/2023;

RILEVATO che in conseguenza di ciò è da ritenere che sia cessata la materia del contendere e, in ogni caso, che le parti non abbiano più interesse a ottenere una decisione sul merito della controversia;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l’archiviazione dell’istanza presentata dall’Utente per improcedibilità della stessa, per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel sito *Internet* dell'Autorità.

Napoli, 7 giugno 2023

Il Direttore
Ivana Nasti